SENTENZA Cassazione penale sez. I - 26/06/2025, n. 23928

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Se.Sa. (Omissis) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 06/06/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

sentite le conclusioni del PG Francesco Costantini che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 6 giugno 2025, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, ha convalidato il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Nuoro il 3 giugno 2025 nei confronti di Se.Sa. presso il CPR di Macomer, per il periodo strettamente necessario all'esame della domanda di protezione internazionale e, comunque, per giorni sessanta.

La Corte di appello, sulla premessa che il cittadino straniero è trattenuto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 presso il suddetto CPR e che il provvedimento è stato convalidato dal Giudice di pace di Oristano il 30 maggio 2025, considerata la natura strumentale della domanda di protezione internazionale presentata dal suddetto Se.Sa. in data 3 giugno 2025 e ritenuto sussistente il pericolo

di fuga, alla luce del disposto dell'art. 6, comma 3, legge n. 142 del 2015, ha convalidato il provvedimento amministrativo di trattenimento.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Se.Sa., per mezzo del proprio difensore, articolando un motivo con il quale eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, in relazione agli artt. 3, 32, e 111 Cost. e 117 Cost. in relazione agli artt. 3 e 14 CEDU.

Il ricorrente lamenta la mancata acquisizione di documentazione attestante le minacce e le aggressioni subite nel Pese di origine evidenziando di avere presentato la domanda di protezione internazionale proprio a causa delle condizioni di pericolo sorte in conseguenza delle descritte aggressioni.

A tali considerazioni aggiunge che la domanda di protezione, ingiustificatamente ritenuta strumentale dalla Corte di appello, è stata presentata proprio nel momento in cui è stata acquisita la consapevolezza di potere ottenere in territorio italiano la tutela per la propria incolumità.

La Corte ha, invece, omesso di considerare tale aspetto, così come non ha valutato l'impossibilità, per il ricorrente, di comprendere pienamente il contenuto degli avvisi rivoltigli al momento della compilazione del foglio notizie, ossia quando, inizialmente, appena giunto in Italia, non ha inteso proporre domanda di protezione internazionale.

Peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha evidenziato come le questioni relative alle eventuali persecuzioni e pericoli per l'incolumità saranno prese in esame nelle "apprestate sedi giudiziarie".

La decisione impugnata sarebbe viziata anche laddove ha escluso l'applicabilità di misure alternative, stante il possesso, da parte di Se.Sa. del permesso di soggiorno.

3. All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In fatto, va compiuta la precisazione che segue.

2.1. Si verte in materia di soggetto che è stato trattenuto presso un CPR in quanto la sua domanda di protezione internazionale è stata giudicata pretestuosa o strumentale ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015.

Raggiunto dal decreto di trattenimento del 28 maggio 2025 del Questore di Nuoro, convalidato dal Giudice di pace di Oristano in data 30 maggio 2025, ha presentato domanda di protezione internazionale il 3 giugno 2025 presso il CPR di Macomer.

In conseguenza, è stato disposto il trattenimento oggetto di convalida della Cort e di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari.

2.2. Per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 5 bis, D.Lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida è consentito solo per violazione di legge.

La prima delle disposizioni citate stabilisce che contro i provvedimenti di convalida o di proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale "è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (nella parte non oggetto dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2025), contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri "è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura".

Va, altresì, ricordato che non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre qualsiasi violazione di legge, sia nazionale, sia unionale o pattizia, posto che la garanzia di cui all'art. 111, comma 7 Cost. non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa che regola la limitazione della libertà personale, dovendosi pertanto interpretare il richiamo alle sole lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. in chiave costituzionalmente orientata come sola esclusione dell'illogicità della motivazione (lett. e) e alla mancata assunzione di una prova decisiva in ambito dibattimentale (lett. d), vizio estraneo al giudizio di convalida.

In tal senso, peraltro, la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025 secondo cui fra i vizi deducibili, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. "va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento... intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito..."" (Cass., n. 2967 del 2025; in senso conforme Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556, depositata in pari data)".

In particolare, con la prima delle sentenze pronunciate da questa Corte è stato pronunciato il principio di diritto, qui ribadito, secondo cui "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 03).

In quella sede si è fatto ampio riferimento ai precedenti in tema di misure di prevenzione , ove pure i vizi deducibili in sede dì legittimità sono limitati alla violazione di legge (fra le molte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

Si tratta di principio che risale all'affermazione più risalente ma ancora attuale secondo la quale "qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso con il quale si denunciava la sostanziale inesistenza della motivazione di un'ordinanza di liquidazione del compenso a difensore di imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti)" (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).

3. La strumentalità della domanda di protezione internazionale è stata ritenuta, nel caso di specie, alla luce della circostanza che lo straniero, pur informato della possibilità, ha dichiarato, per come risulta

dal foglio notizie, di non voler richiedere la protezione internazionale e solo dopo la convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 ha presentato domanda di protezione internazionale.

Nelle informazioni rese il 27 maggio 2025 ha dichiarato di voler andare in Francia.

Per quanto riguarda quanto più specificamente eccepito in ricorso, risulta che, sin dalla parte narrativa del provvedimento impugnato, la Corte di appello ha evidenziato come lo straniero abbia dichiarato di essere intenzionato a rimanere in Italia in quanto aggredito e gravemente minacciato nel proprio Paese dal quale è scomparso il fratello.

Le questioni riferite alla integrità fisica sono state ritenute suscettibili di valutazione in separata sede giudiziaria, mentre la richiesta di applicazione di misure alternative è stata ritenuta generica, stante la mancata indicazione della persona in grado di accogliere il ricorrente in Sardegna.

4. Alla luce di tale percorso motivazionale, deve ritenersi che la Corte di appello non sia incorsa in alcuna radicale carenza motivazionale al punto da avere adottato uno schema giustificativo apparente.

I temi posti dal ricorrente non sono stati elusi, trascurati o trattati con argomentazioni apodittiche.

I rilievi sono stati presi in considerazione e, a fronte di allegazioni generiche, è stata fornita una risposta completa.

Né, al fine di segnalare specifiche e radicali carenze motivazionali, si rivelano proficue le censure sollevate in ricorso, trattandosi di rilievi che attengono a profili di carattere generico con l'indicazione di fonti normative di natura sovranazionale, senza la specifica illustrazione delle ragioni per le quali, nel caso concreto, dovrebbero ritenersi configurabili le dedotte violazioni di legge.

Parimenti generiche si rivelano le allegazioni circa l'impossibilità di comprendere il contenuto degli avvisi rivolti allo straniero, trattandosi di allegazione meramente generica.

Sul punto non possono essere condivise le argomentazioni di cui alla memoria del Procuratore generale in quanto non funzionali ad individuare un vizio di motivazione di natura così radicale da determinarne la mera apparenza.

Altrettanto è da dirsi per quanto attiene alle temute violenze fisiche alle quali si accompagna il riferimento parimenti vago, al livello di corruzione della polizia algerina.

5. Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2025.